



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.11820 /2021

Tra

EMILIANO MARTINA (avv.BONANNI EZIO)

E

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro pt (avv.AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

Nonché

MINISTERO DELL' INTERNO in persona del ministro pt (avv.AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO)

PQM

In parziale accoglimento del ricorso :

1) dichiara che Martina Aldo, deceduto per mesotelioma in data 27.05.2019 , ha visto come concausa della patologia e dell'evento finale verificatosi l'esposizione per motivi di servizio dal 15.11.1963 31.10.1965 a polveri e fibre di amianto e per l'effetto:

- dichiara il diritto di Martina Emiliano, in qualità di suo erede, a veder liquidata in suo favore, in concorso con gli altri eredi, la speciale elargizione pari ad €200.000,00, i ratei di assegno vitalizio (rateo di €500,00) maturati dal 16.7.2019 e condanna il Ministero della Difesa al pagamento di quanto dovuto oltre accessori;

3) condanna il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., all'aggiornamento della graduatoria unica ex art.3 co.3 D.P.R. 234/06, con l'inserimento del nominativo del Sig. Marina Aldo, nella sua qualità di vittima del dovere;

4) rigetta nel resto il ricorso;

5)Compensa le spese di lite

Pone a carico del Ministero della Difesa al pagamento delle spese di CTU separatamente liquidate

Fissa 60 giorni per il deposito della motivazione.

Il Giudice



FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ,figlio di Martina Aldo, che 15.11.1963 31.10.1965 aveva prestato servizio di leva presso la Marina Militare come "Sottocapo Radiotelegrafista ed era deceduto 27.05.2019 per mesotelioma pleurico ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa e il Ministero dell' Interno esponendo : di aver presentato, in data 16.07.2019, la domanda amministrativa di : riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che ha causato il decesso del congiunto e di liquidazione dell'equo indennizzo; riconoscimento di vittima del dovere con costituzione delle prestazioni previdenziali e liquidazione della quota parte di speciale elargizione in favore dei superstiti, speciale assegno vitalizio, assegno vitalizio dell'importo di €500,00; indennità *una tantum* per l'infermità denunciata (DPR 738/81 – DPR 461/01 art. 19); che il Ministero della Difesa ha rigettato la domanda ritenendo che il mesotelioma fosse eziologicamente legato solo alle esposizioni successive al congedo. Dedotta l'erroneità di tale giudizio in quanto il *de cuius* nel periodo in cui ha svolto il servizio militare è stato imbarcato su motosiluranti e motocannoniere con la funzione di Radiotelegrafista svolgendo mansioni di manutenzione/riparazione dell'impianto di radio comunicazione delle unità navali ed altre con manipolazione giornaliera di componentistica in amianto, ed aveva in dotazione l'arma individuale e degli accessori costituiti dai guanti e dalle pezze di amianto ed è stato quindi esposto a concentrazioni pari a 1.641,32 ff/l di amianto ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni : " - *accertare e dichiarare: a. Che il mesotelioma che ha causato la morte del radiotelegrafista Martina Aldo in data 27.05.2019 è dipendente da causa di servizio, cat. I, tab. A, con riferimento al periodo dal15.11.1963 al 31.10.1965, in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006, e il diritto del ricorrente a vedersi liquidata la speciale elargizione, e tutte le altre prestazioni di cui ai capi XI, XII e XIII della premessa in fatto del presente ricorso, e con i ratei medio tempore maturati, a titolo di speciale assegno vitalizio e assegno vitalizio, e di cui allo "Specchio riassuntivo dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, del dovere ed equiparati e del servizio" presente sul sito del Ministero dell'Interno (doc. 10), che si intende qui integralmente riportato e riscritto alle presenti conclusioni, unitamente a tutte le premesse in fatto e in diritto;*

- e per gli effetti:

b. condannare il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., e il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., per quanto di sua competenza, in forza degli accertamenti sub capo a. di cui sopra, ad accogliere tutte le domande formulate dal ricorrente prima di tutto in sede amministrativa, che si intendono qui riportate e riscritte e parti integranti delle presenti conclusioni, e poi, ancora, nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, che si intendono riscritte, e per gli effetti riconoscere lo status di vittima del dovere del Sig. Martina Aldo, per le infermità -mesotelioma pleurico- causa di morte, e per gli effetti condannare la stessa amministrazione a costituire, in favore del Sig. Martina Emiliano (per il caso delle Sig.re Boldi Anna e di Martina Sarah si agirà innanzi il Tribunale di Tivoli, in funzione di Magistratura del lavoro, essendo queste ultime ivi residenti), quale orfano di vittima del dovere, tutte le prestazioni previdenziali dovute, con liquidazione della speciale elargizione, e altresì lo



speciale assegno vitalizio e l'assegno vitalizio, nella misura di €500,00, in favore del ricorrente e per ogni mese, e con tutti i ratei arretrati medio tempore maturati, dalla morte del congiunto, fino al dì di costituzione della prestazione, con interessi legali e rivalutazioni, così come richiesto nei capi da XI a XIII della premessa in fatto del presente ricorso.

c. condannare il Ministero della Difesa ad erogare al ricorrente tutto quanto richiesto nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, anche sulla base di quanto dedotto, per effetto della produzione documentale in atti, da intendersi parte integrante del medesimo, ai sensi di C. 3126/2011; C. 15966/2007; C. 820/2007; C. 13005/2006; C. 18930/2004; conformi a C., S.O 11353/2004; C. 5793/2004; C. 16855/2003; C. 12059/2003; C. 7585/2003, e delle presenti conclusioni;

d. Condannare altresì il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., all'aggiornamento della graduatoria unica ex art. 3 co. 3 D.P.R. 233/06, con l'inserimento del nominativo del militare deceduto, quale vittima del dovere, sulla base di quanto dedotto con il presente ricorso;

- in ulteriore subordine e per mero tuziorismo:

e. Eccezione di illegittimità costituzionale: nella non creduta ipotesi si ritenesse rilevante l'assenza della sussistenza nel carico fiscale, si chiede che il Tribunale adito disponga la sospensione del giudizio e il rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, in relazione alla palese illegittimità dell'art. 6 della L. 466/80, nel caso in cui le si attribuisse la selezione tra orfani, allo stesso tempo lesi nei diritti fondamentali, prima di tutto per irrazionalità, e irragionevolezza del dettato normativo, se interpretato in tal guisa (di escludere dal diritto gli orfani solo perché hanno adempiuto il dovere costituzionale del lavoro, e di discriminazione), quindi in relazione all'art. 3 nn. 1 e 2, e a maggior ragione aisensi degli artt. 2, 4, 29, 30, 31, 35, 36 e 38 Cost.;

f. richiesta di disapplicazione della normativa interna in forza della legislazione comunitaria anche parificata. Per le stesse ragioni, già illustrate in premessa, si chiede che il Tribunale comunque disapplichì l'art. 6 della L. 466/80, in relazione alle norme di cui agli artt. 153 e 156 TFUE, ovvero 157 TFUE, e ancora in relazione agli artt. 20 e 21 Carta di Nizza, art. 14 e art. 1 prot. 1 CEDU, norme parificate a quelle di diritto comunitario (art. 6 Trattato di Lisbona);

g. rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Si chiede che il Tribunale disponga, se del caso il rinvio giudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 TFUE, in relazione a tutta la normativa comunitaria, e anche per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 477/83/CEE.

Si chiede l'accoglimento di tutto quanto già oggetto della domanda amministrativa e/o della premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, parte integrante delle presenti conclusioni.

Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto, di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportati e riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni.



Si chiede la condanna dei Ministeri convenuti al pagamento delle spese, competenze professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c...”

Si è costituito in giudizio il Ministero eccependo il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo; la nullità del ricorso per genericità nonché la mancanza di prova del nesso causale l'attività svolta e la patologia contratta, non avendo avuto in qualità di radiotelegrafista alcun contatto qualificato con l'amianto

Espletata c.t.u. medico-legale ed autorizzato deposito di note di trattazione scritta ex articolo 221 legge 77/20 la causa è stata decisa mediante dispositivo.

L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.

Ed infatti ciò che viene in discussione ed è oggetto di domanda è il riconoscimento di un diritto soggettivo di natura assistenziale da cui la giurisdizione del giudice del lavoro ex art.442 c.p.c.. Come di affermato dal giudice di legittimità – per altro in continuità con un indirizzo ermeneutico relativo ad analoghe situazioni (vedi, per tutte: Cass. SU 18 dicembre 2007, n. 26626, relativa alle controversie in materia delle speciali elargizioni previste per legge in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) – in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto, per altro, non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'Amministrazione un siffatto rapporto ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio (ad esempio, militari di leva, o forme regolate di volontariato), ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, essendo volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art.442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale (Cass. SS.UU. 16 novembre 2016, n. 23300 e successiva n°23396/2016).

Va altresì respinta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio perché generico e confusionario. Benché si tratti di un atto di 108 pagine di non facile lettura in quanto pieno di riferimenti ad atti di numerosi procedimenti penali, alla relazione della commissione parlamentare di inchiesta della camera dei Deputati del 7/2/2018 nonché a una serie di problematiche di carattere generale , tuttavia esso è sufficientemente chiaro nell'individuare



l'oggetto della domanda e le ragioni della stessa, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 414 c.p.c. nn. 3 e 4, richiamato dal successivo art. 442.

Va poi evidenziato che, come precisato anche in ricorso, la domanda amministrativa è stata presentata dal ricorrente unitamente agli altri coeredi (la vedova e la sorella del ricorrente) i quali, in seguito al rigetto della stessa hanno adito il Tribunale di Tivoli, giudice territorialmente competente in base al criterio della residenza dell'attore ex art. 444 c.p.c. Il ricorrente, quindi agisce per il riconoscimento «pro quota» dei benefici spettanti quale superstite di vittima del dovere sicchè deve escludersi l'applicabilità dell'art. 102 c.p.c., posto che l'azione esercitata è diretta ad ottenere l'adempimento di una prestazione scindibile. Né l'Amministrazione ha chiesto l'intervento dei coeredi per far valere l'interesse all'accertamento nei confronti di tutti i superstiti della sussistenza o meno del diritto ai benefici oggetto di causa (ed invero nulla è stato eccepito nella memoria di costituzione). Sul punto la Cassazione ha affermato che ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione (Ordinanza n. 27417 del 20/11/2017)

Nel merito l'Amministrazione sostiene l'assenza di prova dell'esposizione all'amianto durante il periodo di leva evidenziando che il *de cuius* ha sempre svolto mansioni che per loro natura non potevano rappresentare condizioni di rischio di esposizione significativa. Nel decreto di rigetto del Ministero della Difesa del 12.08.2019 si legge: “ : “...non risultano essere state denunciate situazioni chiare e circostanziate dalle quali poter desumere chiaramente un'esposizione ad agenti nocivi che possano avere indotto l'insorgenza dell'infermità in questione. Ciò tenuto conto del breve periodo di servizio prestato dal compianto militare (15.11.1963-31.10.1965), e dalla successiva possibile incidenza di fattori nocivi in altri impieghi non riferibili all'Amministrazione Difesa. Per quanto sopra l'istanza è respinta” (cfr. doc. 4/b)

L'assunto non è fondato.

L'esposizione all'amianto nel periodo del servizio di leva è stato attestato dall'Inail che, con certificato del 15/6/2020 ha riconosciuto l'esposizione del Martina nel periodo 15/11/1963-31/10/1965 durante lo svolgimento del servizio per la Marina Militare nonché nel periodo 5/3/1970 - 31/ 12/ 1980 durante lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di Poste Italiane. D'altra parte l'utilizzo di amianto a bordo delle navi militari, negli arsenali e di tutti gli ambienti a bordo compresi gli alloggiamenti e le mense è documentato oltre che dalla copiosa documentazione prodotta relativa ad altri procedimenti riguardanti altri commilitoni anche dal rapporto INAIL ReNaM (registro nazionale dei mesoteliomi) del 2018 prodotto in atti (doc 16) nel quale si fa esplicito riferimento a un'esposizione ambientale del personale a bordo delle



navi con la specificazione che: *“per quanto riguarda la Marina Militare l’uso di amianto nella navi è stato cospicuo”*. Ne consegue che, indiscussa l’esposizione all’amianto nel periodo di leva, per altro ampiamente confermata dalla documentazione in atti, ciò che dev’essere oggetto di accertamento è se il mesotelioma che ha portato il Martina alla morte sia stato contratto o abbia subito un’accelerazione o aggravamento anche in ragione dell’esposizione dal 15/11/1963- 31/10/1965.

Sul punto il ctu ha affermato che il mesotelioma pleurico che ha portato il Martina alla morte è *“insorto per esposizione non cautelata a polveri e fibre di amianto dal 15.11.1963 al 31.10.1965 in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 243/2006, n. 37/2009 e n. 90/2010. La patologia che lo ha portato a morte è da ritenere derivata in via concausale dall’attività professionale svolta dall’uomo negli anni di servizio prestato nella Marina Militare”*. In particolare il consulente ha precisato che : *“ L’esposizione a pur non ben definite concentrazioni di amianto ha avuto comunque la durata e l’intensità in grado di determinare la patologia respiratoria... Il Sig. Martina svolgeva l’attività di radiotelegrafista, ed è stato imbarcato in una motosilurante per molti mesi continuativi. Lo svolgimento delle citate mansioni ha comportato una prolungata esposizione ad amianto, essendo stato il ricorrente a contatto con strutture realizzate con tale materiale nocivo, che erano in continua manutenzione... “*. Ha evidenziato il ctu che : *“il sig. Martina permaneva a bordo, sia durante le ore di servizio sia durante il riposo, e dunque era ininterrottamente esposto alla inalazione di fibre di amianto derivate dal rilascio di fibre da parte dei materiali in amianto presenti (componenti di apparecchiature di sala macchine, materiali coibentanti delle tubolature della rete idraulica, dei cavi elettrici, trattamenti coibentanti dell’imbarcazione), sostanze che si liberavano in spazi ristretti. Anche le vernici usate per le pareti, per le tubolature e per i cavi avevano come componente principale l’amianto, usato a scopo antincendio, antivibrazione, antirumore ed isolante termico. Inoltre vatenuto conto che le vibrazioni dell’imbarcazione causavano una maggior rapida usura delle vernici in amianto, con fessurazioni e liberazione nell’aria delle fibre in ambienti chiusi”*. Con particolare riferimento al nesso causale, poi, il consulente ha precisato che: *“Nel caso di specie le esposizioni professionali a polveri e fibre di amianto hanno svolto un ruolo patogenetico e/o di accelerazione nel decorso della patologia neoplastica, in quanto l’esposizione è avvenuta in ambiente lavorativo privo di strumenti di prevenzione tecnica e protezione individuale. Il tempo di latenza del mesotelioma è di 46 anni (+- 10 anni deviazione standard) e dunque nel caso in esame appare rispettato, dall’esposizione (1963-1965) alla manifestazione (2018). Pur non potendo escludere con certezza esposizioni lavorative successive e/o extraprofessionali, va ricordato che le esposizioni remote hanno un peso maggiore rispetto alla manifestazione neoplastica... In ogni caso le esposizioni lavorative ad amianto hanno influito a titolo di concausa, ben sufficiente ad integrare il nesso causale. ... L’accertamento della sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata induce, infatti, a riconoscere la natura professionale della stessa anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio diversi”*.

Conforme la giurisprudenza di legittimità che con sent. n. 3615/2016, ha rilevato *“Va in particolare analizzato se la prosecuzione dell’esposizione possa comunque produrre una accelerazione dei tempi della progressione della patologia e conseguentemente incidere sul*



nesso causale tra l'esposizione stessa e l'evento morte. Il mesotelioma insorge dopo una lunga latenza, di alcune decine di anni dalla prima esposizione e mediamente di circa 30 anni. La latenza diminuisce con l'incremento dell'esposizione. Si tratta di una legge scientifica sufficientemente radicata nella comunità scientifica e di carattere universale. Non esiste una esposizione irrilevante...Sono rilevanti non solo le esposizioni iniziali che conducono inizialmente processo cancerogenetico, ma rilevano pure quelle successive fino all'induzione della patologia, dotate di effetto acceleratore, appunto e di abbreviazione, quindi, della latenza".

Il complesso di tali elementi consente di ritenere sufficientemente provato, nonostante l'impossibilità di un accertamento scientifico e nonostante l'assenza di prova documentale della manipolazione diretta di amianto, che il Martina durante il servizio di leva fu verosimilmente esposto ad amianto, quantomeno per contatto indiretto a causa delle caratteristiche dei luoghi in cui operava.

Il Ministero, poi, afferma che l'attività svolta dal *de cuius* era priva del carattere di straordinarietà e non si svolgeva in quelle particolari condizioni ambientali e operative necessarie ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere non avendo egli svolto compiti diversi da quelli ordinariamente propri del servizio di leva.

La censura è infondata.

La disposizione del comma 564 dell'art. 1, L. 266/05 è stata oggetto di varie pronunce della Corte di Cassazione riassunte nella recente Cass. 823/21, che, giudicando in fattispecie di mesotelioma contratto nel corso dell'attività svolta come dipendente civile della Marina Militare presso arsenale, ha affrontato la questione compiendo un approfondito excursus interpretativo «*Nella tutela assicurata ai soggetti equiparati alle vittime del dovere dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 364, sono ricompresi anche i lavoratori affetti da malattie professionali; il concetto di "missione di qualunque natura" di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 364, va riguardato in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali, mentre quello di "particolari condizioni ambientali od operative" va riscontrato, in primo luogo, alla luce del rispetto di tutte le regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della salute dei lavoratori; nella prospettiva assistenziale solidaristica che viene in rilievo, ai fini del giudizio sull'ordinarietà o meno del rischio corso dai soggetti considerati nello svolgimento delle loro attività istituzionali, ed in specifico in relazione all'esposizione all'azione di sostanze nocive come le fibre di amianto, la valutazione giudiziale dovrà assumere, all'occorrenza, anche una prospettiva diacronica; ovvero essere formulata anche ora per allora, con riferimento cioè alle maggiori conoscenze oggi disponibili ed ai più elevati standard protettivi oggi assicurati agli appartenenti alla stessa categoria di lavoratori; allo scopo di evitare il paradosso per cui ai lavoratori che si siano ammalati per aver operato in condizioni di maggior rischio non venga corrisposta alcuna concreta provvidenza quando, per ipotesi, il modello di svolgimento dell'attività lavorativa allora praticato, pur in se" lecito ma assai pericoloso, non fosse tale da scongiurare il rischio di insorgenza di una determinata malattia professionale».*



Sulla base di tali considerazioni può essere riconosciuto a Martina Aldo lo *status* di vittima del dovere.

Passando all'esame delle prestazioni rivendicate in ricorso il ricorrente ha richiesto il riconoscimento pro quota della speciale elargizione di cui al D.P.R. N. 243/2006 a carattere indennitario, spettante ai soggetti "equiparati" alle vittime del dovere, ovvero militari che *"abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative"*. Nel caso di specie, riconosciuta l'equiparazione del *de cuius* a vittima del dovere e la sussistenza dei presupposti dell'art. 1 del D.P.R. 243/2006, la provvidenza dev'essere liquidata in €200.000,00.

Merita anche accoglimento la domanda concernente il riconoscimento dell' Assegno mensile vitalizio nella misura di euro € 500,00, ai sensi degli artt. 1 e 2 L. 407/98, in luogo del minor importo di € 258,23 mensili, come ritenuto anche dalla Suprema Corte (sent.7761/17 secondo cui:*"In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., come risulta dal "diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria"*).

Il Ministero della Difesa va pertanto condannato all'erogazione dei ratei maturati dal 16.7.19, data della domanda amministrativa.

Quanto, invece, all'assegno di euro 1033,00 previsto dall' art 5 c 3 l 206/04 la Cassazione ha recentemente affermato (Sentenza n. 11181 del 06/04/2022) che : *"i superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo - in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 - al beneficio di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all'epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente, in coerenza con la finalità assistenziale delle provvidenze, dirette ad indennizzare i familiari colpiti, in ragione del pregiudizio subito in conseguenza del traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita"*.La Corte ha precisato che: *"L'art. 2, co. 105 della l. 244 del 2007 ha esteso alle vittime del dovere (ed equiparati) la speciale elargizione contemplata dall'art. 5, commi 3 e 4, della l. n.206 del 2004 in favore delle vittime del terrorismo, come modificato dal successivo comma 106.Il comma 106 dell'art. 2, della l. n. 244 del 2007, nel modificare l'art. 5, co. 3 della l. n. 2006 del 2004, ha aggiunto la seguente previsione: "Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché*



non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni".

Dal quadro normativo si rileva che il legislatore è intervenuto sul solo profilo delle prestazioni dovute alle vittime del dovere, ma non ha anche inteso modificare l'originaria categorizzazione dei familiari superstiti aventi diritto, prevista dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980 la quale è rimasta, pertanto, immutata.

L'art. 6 recita: "La speciale elargizione di cui alla presente legge e alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

- 1) coniuge superstite e figli se a carico;*
- 2) figli, in mancanza di coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto alla pensione;*
- 3) genitori;*
- 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.*

Dall'interpretazione letterale della disposizione sopra richiamata si ricava una regola di carattere generale, che, in assenza di un'espressa modifica legislativa, rimane tuttora l'unica vigente. Detta disposizione, che disegna i confini del "rapporto di familiarità" con riferimento ai superstiti delle vittime del dovere, ai fini del godimento dei benefici di legge derivanti dal dante causa, rimane insensibile al richiamo ai "familiari superstiti" da parte dell'art. 2, co.105 l. n. 244 del 2007, il quale rinvia all'art. 5, co. 3 e co.4 della l. n. 206 del 2004 limitatamente all'estensione delle prestazioni riconosciute ai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai familiari delle vittime del dovere (rinvio oggettivo).

Di contro, sotto il profilo soggettivo, ossia nei casi in cui il beneficio compete alle famiglie, la stessa norma nulla aggiunge, rimanendo, pertanto, immutato il rimando alla classificazione dei familiari delle vittime del dovere originariamente individuate dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980, ossia ai soli figli che all'epoca del decesso erano a carico fiscale del deceduto (n.1). L'unica espansione del diritto in favore dei figli non conviventi, prevista dal n. 2 della norma, si riferisce esplicitamente ai casi di assenza del coniuge superstite o di mancato godimento della pensione da parte di questi..."

Ne deriva che, essendo tuttora vivente il coniuge del defunto e non risultando il mancato godimento della pensione da parte di questi né risultando il ricorrente a carico del defunto, nulla può rivendicare a tale titolo.

Vi è difetto di legittimazione passiva, invece, quanto alle richieste di :

- esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria (L. n. 302/1990, art. 15 e D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. a), n. 2);



-beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF) (L. n. 206/2004, art. 8 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 3)

-diritto al collocamento obbligatorio in favore del coniuge e degli orfani (L. n. 407/98, art. 1, comma 2);

-assistenza psicologica a carico dello Stato (L. n. 206/2004, art. 6, comma 2 D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 2) ;

- aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi

trattandosi di pretese che non possono essere azionate nei confronti del Ministero della Difesa o del Ministero dell'Interno bensì nei confronti delle amministrazioni competenti (organi del servizio sanitario, istituti previdenziali, Agenzia delle Entrate ecc.) .

Vi è, poi, carenza di interesse ad agire e comunque difetto di legittimazione passiva in ordine all'accertamento del diritto:

-alle borse di studio, esenti da imposizione fiscale, in favore delle vittime, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario (L. n. 407/98, art. 4) non risultando peraltro che il ricorrente frequentò alcun corso di studio;

- all' incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della pensione di reversibilità in godimento della vedova, essendo il ricorrente figlio del defunto.

Va dichiarato invece il difetto di legittimazione attiva relativamente alla domanda concernente il riconoscimento di due annualità di pensione, comprensive di tredicesima mensilità (L. n. 407/1998, art. 2, novellato dal D.L. n. 70/2011, convertito dalla L. n. 106/2011, L. n. 243/2007, art. 2, comma 105 (legge finanziaria per il 2008). Invero, trattandosi di prestazione che vede quali destinatari i familiari superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del D.P.R. n. 1092/73 ed in particolare secondo il seguente ordine di priorità: - 1) coniuge superstite; - 2) figli minori; - 3) figli maggiorenni iscritti ad istituti superiori o ad università per tutta la durata del corso legale di studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età; 4) figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro; - 5) genitori; - 6) fratelli e sorelle se conviventi e a carico, era onere del ricorrente dedurre e provare l'inabilità a proficuo lavoro.

Del tutto generica e quindi inammissibile è la domanda relativa alla costituzione della posizione previdenziale per tutti i diritti contemplati nel c.d. "specchio riassuntivo dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, del dovere ed equiparati e del servizio".

Merita, invece, accoglimento la domanda nei confronti del ministero dell'interno di inserimento del nominativo del militare deceduto nella graduatoria unica, ex art. 3 co. 3 del D.P.R. 233/06.



L'accoglimento solo parziale della domanda e la complessità delle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese di lite.

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Il Giudice

